

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO – ROMA**

RICORRE

La Dott.ssa **FUCCI FEDERICA** (C.F. FCCFRC89M55F839R) nata a Napoli il 15.08.1989 ed ivi res.te alla via S. Caterina da Siena, civico 52, rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su separato foglio da intendersi materialmente congiunto al presente atto – dall'avv. **Gennaro Di Domenico**, (C.F. DDMGNR89P02I438Q) unitamente al quale domicilia in Nola, alla Piazza G. Matteotti, civico 3, e che dichiara voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. anche via fax al n. 0813509275 e via mail all'indirizzo P.E.C: gennaro.didomenico@pecavvocatinola.it, quest'ultimo da intendersi anche quale domicilio digitale.

CONTRO

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (c.f. 80184430587), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Roma alla Via Arenula n. 70; rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, civico 12;

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM E DI FORMEZ PA** (c.f.80048080636);
in persona del legale rapp.te pt;

- resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

COLICCHIO FEDERICA (C.F. CLCFRC89R50F839N)

- controinteressata-

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della graduatoria finale di merito pubblicata in data 19.02.2026 relativa al concorso: *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02, bandito dal Ministero della Giustizia in data 30.07.2025”*, **nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 7 del bando;**

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'attribuzione dei **3 punti spettanti** e alla conseguente rideterminazione della posizione in graduatoria.

FATTO

1. La Dott.ssa Fucci, odierna ricorrente, ha partecipato al *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02, bandito dal Ministero della Giustizia in data 30.07.2025* (all. n. – ***Domanda di partecipazione***);

Più in particolare, la ricorrente ha concorso per la posizione *“Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”* (all.2 -).

2. La procedura concorsuale prevedeva un'unica prova, da sostenere nella modalità scritta e articolata in un test composto da n. 40 quesiti a risposta multipla, da svolgersi nel tempo massimo di 60 minuti. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del bando di concorso, *«la prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)»*. In data 23.10.2025 sosteneva la prova scritta conseguendo il punteggio di 21,25 e risultando idonea.

3. L'art. 7 del bando di concorso prevedeva espressamente il riconoscimento ulteriore di un massimo di 3 punti per la valutazione di titoli per i concorrenti che hanno prestato servizio quali Addetti all'Ufficio del Processo.

4. La ricorrente ha prestato servizio quale **Addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Napoli sin dal 23.02.2022**, per un periodo superiore a quello richiesto dalla *lex specialis*, con valutazione positiva e attestazione di merito (all.4 e 5).

Tale titolo è stato regolarmente dichiarato nella domanda di partecipazione, risulta documentato e comprovato ed integra pienamente i requisiti per l'attribuzione del punteggio massimo previsto.

5. In data 19.02.2026 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito nella quale la ricorrente risultava collocata **senza l'attribuzione del punteggio aggiuntivo** previsto dall'art. 7 del bando (all.3 - Graduatoria).

6. di fatti, il punteggio finale riconosciuto alla ricorrente sarebbe dovuto essere di 24.25 e non di 21.25, dal momento che la stessa avrebbe dovuto ottenere i 3 punti aggiuntivi previsto dal bando per il servizio espletato in qualità di AUPP

In data 20.02.2026 la ricorrente trasmetteva formale PEC di riesame (all.6) e, successivamente in data 26.03.2026 istanza di sollecito, rimaste totalmente priva di riscontro (all.7).

7. L'omessa attribuzione dei 3 punti spettanti determina una **erronea e penalizzante collocazione della ricorrente nella graduatoria finale**, incidendo in modo diretto ed immediato sulla concreta possibilità di conseguire l'assunzione.

In particolare, la corretta attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 7 del bando comporterebbe un incremento del punteggio complessivo della ricorrente, con conseguente **significativo miglioramento della posizione in graduatoria**, rilevante ai fini dei successivi scorrimenti.

Invero, nelle procedure concorsuali pubbliche, la posizione in graduatoria assume carattere dinamico e progressivo, risultando suscettibile di evoluzione in funzione delle rinunce, delle mancate prese di servizio e degli ulteriori fabbisogni dell'Amministrazione. Ne consegue che anche uno scostamento apparentemente contenuto nel punteggio (quale quello derivante dall'omessa attribuzione di 3 punti) è idoneo a determinare effetti decisivi sulla collocazione utile del candidato.

Orbene, nel caso di specie, assume rilievo decisivo il fatto che il titolo posseduto dalla ricorrente, relativo all'Ufficio per il Processo (UPP), **risulta espressamente valutabile non solo ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, ma anche quale titolo rilevante ai fini della riserva prevista dal bando.** In particolare, ove correttamente considerato ai sensi dell'art. 7 della *lex specialis*, tale titolo avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriori n. 3 punti in favore della ricorrente, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo e significativo miglioramento della posizione in graduatoria.

Ed infatti, la ricorrente, attualmente collocata alla posizione n. 24.292 della graduatoria finale, si sarebbe invece posizionata – a seguito della corretta attribuzione del punteggio e della valorizzazione del titolo anche ai fini della riserva – intorno alla posizione n. 6.935, **con un recupero di oltre 17.000 posizioni**, collocandosi così in una fascia della graduatoria caratterizzata da elevata probabilità di scorrimento e, dunque, di concreta assunzione.

Tale pregiudizio assume, peraltro, una portata ancora più evidente e imminente alla luce delle sopravvenienze normative e amministrative che interessano il personale dell'Ufficio per il Processo.

Ed invero, come emerge dall'Avviso pubblico di stabilizzazione del personale A.U.P.P. adottato dal Ministero della Giustizia, è stata prevista una procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente estremamente significativo di unità già impiegate nell'Ufficio per il Processo, pari a **n. 6.919 unità**, con possibilità di ulteriori assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie .

Tale procedura si inserisce nel più ampio quadro di potenziamento dell'organico giudiziario, che ha già previsto la distribuzione di un contingente complessivo di ben n. 9.560 unità di personale A.U.P.P. sul territorio nazionale. A ciò si aggiunga che dal PIAO 2026/2028 emerge in maniera inequivoca come il fabbisogno di personale nel settore giustizia sia destinato ad aumentare in modo significativo nel prossimo triennio, con conseguente prevedibile ed ampio scorrimento della graduatoria impugnata. Tale dato programmatico, proveniente dalla stessa Amministrazione, conferma in termini concreti e attuali la sussistenza del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, atteso che l'erronea collocazione in graduatoria non si esaurisce in un vulnus meramente formale, ma incide

direttamente sulle effettive possibilità di assunzione e di utile collocamento nell'ambito degli scorrimenti che, alla luce del dichiarato incremento del fabbisogno, appaiono tutt'altro che eventuali o ipotetici, bensì ragionevolmente prevedibili.

È dunque del tutto evidente che le graduatorie concorsuali attualmente vigenti – ivi compresa quella oggetto del presente giudizio – sono destinate ad essere ampiamente utilizzate e “scardinate” mediante consistenti scorrimenti, funzionali sia alle esigenze ordinarie dell'Amministrazione sia alle procedure di stabilizzazione del personale già in servizio.

Tale conclusione trova ulteriore e dirimente conferma nella disciplina dettata dal bando in materia di riserva dei posti, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, espressamente richiamato dalla *lex specialis*, è prevista una riserva non superiore al 40% dei posti per ciascun codice di concorso in favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato un'esperienza lavorativa di almeno trentasei mesi nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso l'Ufficio per il Processo, riserva che opera proprio in sede di formazione della graduatoria finale di merito, incidendo direttamente sull'individuazione dei soggetti destinatari dell'assunzione.

Ne consegue che l'omessa attribuzione dei 3 punti spettanti, unitamente alla mancata valorizzazione del titolo rilevante ai fini della riserva, ha determinato una duplice e grave alterazione della posizione della ricorrente, traducendosi in una lesione attuale, concreta e irreparabile, in quanto idonea ad incidere in modo determinante sull'ordine di graduatoria e, conseguentemente, sulle effettive possibilità di immissione in servizio.

8. Benché la ricorrente abbia più volte significato ai resistenti la palese la macroscopica omissione dalla quale discende un grave pregiudizio ad oggi ogni tentativo stragiudiziale è rimasto privo di effetti, pertanto agisce in questa sede al fine di ottenere l'annullamento degli atti impugnati alla luce delle seguenti

MOTIVAZIONI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MANIFESTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il provvedimento impugnato si appalesa **radicalmente illegittimo** in quanto adottato in aperta violazione della *lex specialis* di concorso e, segnatamente, dell'art. 7 del bando di concorso, disposizione che disciplina in modo chiaro, puntuale e vincolante i criteri di attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio.

Nel caso di specie, l'art. 7 del bando prevede espressamente l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati che abbiano svolto attività quale Addetto all'Ufficio per il Processo, al ricorrere di presupposti oggettivi predeterminati.

Orbene, **tali presupposti risultano integralmente sussistenti in capo alla ricorrente**, la quale:

- ha prestato servizio presso il Tribunale di Napoli quale Addetto all'Ufficio per il Processo sin dal 23.02.2022;
- ha maturato un periodo di servizio superiore al minimo richiesto;
- ha svolto l'attività con esito positivo, come attestato dall'Amministrazione;
- ha dichiarato il titolo nella domanda di partecipazione;
- ha documentato compiutamente il possesso del requisito, come da atti versati in giudizio.

In presenza di tali elementi, l'attribuzione del punteggio previsto dal bando si configura quale attività vincolata, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità tecnica o amministrativa.

Ne deriva che la mancata attribuzione dei 3 punti non può essere giustificata quale espressione di discrezionalità, **ma integra un errore oggettivo, macroscopico e immediatamente percepibile, sindacabile in sede giurisdizionale.**

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha di fatto ignorato un titolo esistente, **dichiarato e documentato**, peraltro oggetto di specifica segnalazione mediante istanza in autotutela, così incorrendo in un evidente difetto di istruttoria, avendo omesso qualsiasi verifica sulla

documentazione prodotta. Per tanto, il punteggio finale che spetta alla ricorrente è pari a 24,25 in sostituzione di 21,25

II. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E ILLOGICITA' MANIFESTA.

1. Il provvedimento gravato da eccesso di potere per travisamento.

La commissione di concorso, orbene, ha operato come se il titolo non fosse posseduto, fondando la propria determinazione su una rappresentazione fattuale erronea. Come chiarito dal Consiglio di Stato, *“l'omessa valutazione di un titolo dichiarato e rilevante integra vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4230/2018).

2. Sotto ulteriore profilo, il provvedimento è affetto da illogicità manifesta e irragionevolezza, in quanto perviene ad un esito incompatibile con i dati oggettivi risultanti dagli atti. La mancata attribuzione di un punteggio dovuto in presenza di tutti i presupposti richiesti si traduce, infatti, in una decisione priva di giustificazione logica, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost. Sul punto, è stato affermato che *“è illegittima la valutazione concorsuale che si ponga in contrasto con dati oggettivi emergenti dagli atti, integrando un vizio di illogicità manifesta sindacabile dal giudice amministrativo”* (TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 7891/2021).

Non può, dunque, sostenersi che la fattispecie rientri nell'ambito della discrezionalità tecnica, trattandosi invece di attività meramente applicativa e vincolata, che imponeva all'Amministrazione l'automatica attribuzione del punteggio.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio spettante, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere alla corretta rideterminazione del punteggio e della graduatoria.

III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA –

Il provvedimento impugnato risulta ulteriormente affetto da un evidente vizio di legittimità sotto il profilo del difetto di istruttoria, in quanto adottato all'esito di un procedimento

istruttorio incompleto, lacunoso e non coerente con gli elementi oggettivi risultanti dagli atti.

Invero, l'Amministrazione era tenuta a svolgere un'attività istruttoria puntuale e approfondita, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati dalla ricorrente e a verificarne la rilevanza ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal bando, in considerazione anche che la P.A. è stata più volte. Tale attività, tuttavia, è risultata del tutto carente, se non addirittura omessa.

Tale comportamento evidenzia un grave *deficit* istruttorio, in quanto l'Amministrazione non ha esaminato tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione, né ha acquisito una conoscenza piena e corretta dei presupposti di fatto necessari per l'esercizio del potere valutativo.

È principio consolidato che il difetto di istruttoria ricorre ogniqualvolta l'Amministrazione ometta di valutare elementi decisivi o non acquisisca adeguatamente i fatti rilevanti, mentre il travisamento dei fatti si configura quando la decisione si fonda su una rappresentazione inesatta o distorta della realtà. Entrambi i vizi risultano pienamente sussistenti nel caso di specie.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che *“l'omessa valutazione di un titolo dichiarato e rilevante integra vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4230/2018), trattandosi di un errore che incide direttamente sulla correttezza dell'azione amministrativa.

La condotta dell'Amministrazione si pone, altresì, in evidente contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost., i quali impongono che l'azione amministrativa sia improntata a criteri di completezza istruttoria, correttezza procedimentale e coerenza logica rispetto agli elementi acquisiti.

Nel caso di specie, l'istruttoria carente ha determinato un esito non solo errato, ma anche irragionevole, in quanto fondato su una valutazione parziale e non aderente alla realtà, con conseguente lesione della posizione giuridica della ricorrente e, di conseguenza, l'ha fortemente discriminata rispetto ai candidati ai quali il calcolo è stato effettuato, in spregio ai principio dell'art. 3 della Costituzione.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il provvedimento impugnato risulta infine viziato per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.

La mancata attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente determina una ingiustificata e irragionevole differenziazione rispetto agli altri candidati che, in presenza dei medesimi presupposti, hanno ottenuto il riconoscimento del medesimo titolo.

Tale condotta viola il principio di *par condicio* tra i partecipanti, che costituisce uno dei cardini delle procedure concorsuali pubbliche.

Secondo consolidata giurisprudenza, *“la parità di trattamento costituisce principio fondamentale delle procedure concorsuali e impone all’Amministrazione di applicare criteri uniformi a situazioni identiche”* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1137/2016).

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha applicato in modo difforme e incoerente i criteri previsti dal bando, determinando un’irragionevole disparità che incide direttamente sulla posizione in graduatoria della ricorrente.

VI. ISTANZA CAUTELARE CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO A CONTENUTO PROPULSIVO

Il *fumus* emerge con evidenza dai motivi di ricorso. Parimenti sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che la mancata adozione di una misura cautelare determinerebbe un pregiudizio grave, attuale e irreparabile in danno della ricorrente.

Invero, l’errata attribuzione del punteggio incide direttamente sulla posizione della ricorrente nella graduatoria finale, con effetti immediati e concreti:

- perdita o mancato conseguimento della posizione utile;
- possibile esclusione dall’assunzione o dalla stipula del contratto;

- definitiva compromissione delle chances professionali connesse alla procedura concorsuale.

Tale pregiudizio assume carattere di irreparabilità, in quanto non integralmente compensabile per equivalente monetario, incidendo su interessi di natura professionale e personale strettamente connessi all'accesso al pubblico impiego.

Va, inoltre, considerato che le procedure concorsuali sono caratterizzate da tempistiche rapide e dalla formazione di graduatorie destinate a produrre effetti immediati e difficilmente reversibili, con conseguente consolidamento delle posizioni degli altri candidati.

La mancata tempestiva sospensione del provvedimento impugnato determinerebbe, dunque, una stabilizzazione della graduatoria illegittima, con aggravamento del pregiudizio e rischio di inutilità della futura decisione di merito.

Alla luce di quanto sopra evidenziato emerge con evidenza la necessità dell'adozione di un provvedimento cautelare di natura propulsiva.

Si chiede, pertanto, l'adozione di una misura cautelare di carattere propulsivo, con cui l'Ecc.mo Tribunale voglia:

-ordinare all'Amministrazione il riesame della posizione della ricorrente, con attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando;

-disporre la conseguente rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria.

Tale misura costituisce l'unico strumento idoneo ad evitare un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio.

VII. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Attesa la natura della controversia e considerato che il presente ricorso incide su una graduatoria concorsuale caratterizzata dalla presenza di una pluralità indeterminata di controinteressati, non facilmente individuabili nominativamente, la ricorrente chiede che

l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione di un estratto del ricorso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia ovvero secondo le modalità ritenute più idonee dal Collegio.

Ciò in quanto la notifica individuale risulterebbe oggettivamente gravosa e di difficile esecuzione, in ragione dell'elevatissimo numero dei soggetti potenzialmente controinteressati, coincidenti con i candidati utilmente collocati nella graduatoria impugnata.

CONCLUSIONI: accogliere ricorso, previa sospensione dell'efficacia. Con vittoria spese, diritti ed onorari di causa e rimborso del contributo unificato.

***DICHIARAZIONE DI VALORE:** Ai sensi di legge, l'avv. Gennaro Di Domenico dichiara che per la presente controversia è dovuto contributo unificato nella misura ridotta del 50% in quanto pubblico impiego ed ammonta ad € 325,00.*

Con osservanza,

avv. Gennaro Di Domenico